



Camera di Commercio
Ferrara

Allegato 1) alla deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 27 maggio 2014

STATUTO

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Natura e Sede	pag. 4
Articolo 2 – Autonomia statutaria e regolamentare	pag. 4
Articolo 3 – Sigillo e Logo	pag. 4
Articolo 4 – Funzioni	pag. 4
Articolo 5 – Principi dell'attività amministrativa	pag. 5
Articolo 6 – Pubblicità degli atti e diritto di accesso ai documenti amministrativi	pag. 6

CAPO II SISTEMA CAMERALE

Articolo 7 – Relazioni con il sistema camerale	pag. 7
---	--------

CAPO III ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Articolo 8 – Organi	pag. 8
Articolo 9 – Il Consiglio	pag. 8
Articolo 10 – Durata del Consiglio	pag. 8
Articolo 11 – Funzioni del Consiglio	pag. 9
Articolo 12 – Costituzione del Consiglio	pag. 9
Articolo 13 – Requisiti per la nomina	pag. 9
Articolo 14 – Attività dei Consiglieri	pag. 10
Articolo 15 – Scioglimento del Consiglio	pag. 10
Articolo 16 – La Giunta	pag. 11
Articolo 17 – Durata in carica della Giunta	pag. 11
Articolo 18 – Funzioni della Giunta	pag. 11
Articolo 19 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio e della Giunta	pag. 12
Articolo 20 – Il Presidente	pag. 13
Articolo 21 – Il Vice Presidente	pag. 13
Articolo 22 – Il Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 13

CAPO IV ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

Articolo 23 – Ordinamento	pag. 15
Articolo 24 – Il Segretario Generale	pag. 16
Articolo 25 – Il Dirigente di Area	pag. 17
Articolo 26 – Consulenze ed incarichi professionali	pag. 17
Articolo 27 – Organismo indipendente di valutazione	pag. 17
Articolo 28 – La Consulta	pag. 17

CAPO V ORDINAMENTO CONTABILE

Articolo 29 – Principi e norme della gestione economica e patrimoniale	pag. 19
Articolo 30 – Controllo economico della gestione	pag. 19
Articolo 31 – Preventivo annuale	pag. 19

Articolo 32 – Bilancio di esercizio	pag. 19
--	---------

**CAPO VI
SOCIETA', CONSORZI, ALTRI ORGANISMI, AZIENDE SPECIALI**

Articolo 33 – Società	pag. 20
Articolo 34 – Consorzi	pag. 20
Articolo 35 – Associazioni, fondazioni, comitati	pag. 20
Articolo 36 – Aziende speciali: costituzione e natura giuridica	pag. 20
Articolo 37 – Aziende speciali: modalità operative	pag. 21
Articolo 38 – Aziende speciali: Statuto	pag. 21
Articolo 39 – Aziende speciali: dotazione di capitale	pag. 21
Articolo 40 – Disposizioni comuni	pag. 21

**CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 41 – Norme di rinvio	pag. 22
--------------------------------------	---------

ALLEGATI

Allegato A) all'articolo 3 "Sigillo e Logo"	pag. 23
Allegato B) all'articolo 9 "Il Consiglio"	pag. 24

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Natura e Sede

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara, di seguito denominata "Camera di Commercio", è ente pubblico dotato di autonomia funzionale che, nell'ambito della circoscrizione territoriale della provincia di Ferrara, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
2. La Camera di Commercio ha sede in Ferrara, in via Borgoleoni 11, e può dotarsi di uffici distaccati in altri comuni della provincia ovvero nel medesimo comune capoluogo.

Articolo 2 Autonomia Statutaria e regolamentare

1. La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e promozione degli interessi generali nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi alle Amministrazioni Statali ed alla Regione, funzioni amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
2. La Camera di Commercio esercita inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione o da altre Pubbliche Istituzioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali.
3. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria che si esplica nell'ambito delle leggi vigenti.
4. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dello Statuto e dei principi sanciti dalla legge.

Articolo 3 Sigillo e Logo

1. Il sigillo ed il logo (allegato A) sono costituiti dalla raffigurazione, in colore grigio in moderna sintesi grafica del patrono della città (San Giorgio) nell'atto di trafiggere il drago, integrata dal segno identificativo del Sistema Camerale in colore rosso scuro, composto da una C di "Camere di Commercio" e da una I di Italia che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di un'imbarcazione, all'interno della quale è inserita la denominazione, su due righe, "Camera di Commercio Ferrara" nello stesso colore grigio.

Articolo 4 Funzioni

1. La Camera di Commercio svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle Regioni, e agli Enti Locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
2. Le Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, esercita le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalle Regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando l'azione al principio di sussidiarietà.
3. La Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, svolge, in particolare le funzioni e i compiti relativi a:
 - a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge;
 - b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività

economiche;

- c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
 - d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
 - e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
 - g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
 - h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
 - j) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
 - k) raccolta degli usi e delle consuetudini;
 - l) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.
5. La Camera di Commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, Aziende Speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, la Camera di Commercio può partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui al successivo articolo 5 è formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle Regioni.
8. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Può, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
9. La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

Articolo 5

Principi dell'attività amministrativa

1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e dotata di autonomia finanziaria, impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità, anche in conformità a quanto previsto dalla Legge 241/90, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In ossequio ai principi di cui al comma 1, l'assunzione di qualsiasi iniziativa ricompresa tra quelle indicate all'articolo 4 è subordinata ad una preventiva istruttoria finalizzata a verificare, anche sulla base di idonea ed articolata documentazione, la necessità e/o l'opportunità dell'iniziativa stessa, il rapporto costi/benefici, la coerenza con gli scopi della Camera di Commercio e con i suoi programmi pluriennali.
3. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di collaborazione e integrazione, secondo il principio di sussidiarietà, con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti Locali e con le Organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali.
4. La Camera di Commercio persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona, del pluralismo delle idee.

5. La Camera di Commercio uniforma la propria attività al principio di pari opportunità tra uomo e donna.
6. La presenza di entrambi i generi nel Consiglio, nella Giunta e nel Collegio dei Revisori è promossa attraverso l'applicazione di quanto previsto ai successivi articoli 9, 16 e 22.

Articolo 6

Pubblicità degli atti e diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. La Camera di Commercio assolve agli obblighi contenuti nell'articolo 32 della legge n. 69/2009 secondo il quale *"gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"* mediante adozione di un regolamento che prevede l'inserimento delle deliberazioni di Giunta e Consiglio, nonché dei provvedimenti presidenziali d'urgenza, all'interno del sito istituzionale, ferma restando la possibilità di pubblicare anche provvedimenti la cui affissione non ha effetto di pubblicità legale e fatte salve le altre forme di pubblicità sul sito prescritte dalla legge.
2. La Camera di Commercio garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente.

CAPO II SISTEMA CAMERALE

Articolo 7 Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte di un sistema che si riconosce nella rete delle Camere di Commercio dell'Unione Europea, nell'Unione Italiana delle Camere di Commercio e, in via facoltativa, può aderire all'Unione Regionale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio, al fine di sostenere efficacemente processi di internazionalizzazione e globalizzazione delle imprese, può associarsi a Camere di Commercio italiane all'estero, miste, ovvero italo estere, ed estere in Italia. Può, inoltre, intrattenere rapporti di collaborazione con organismi ed istituzioni esteri e/o sopranazionali.
3. La Camera di Commercio fa parte, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 580/93 come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio, coordinandone le attività.
4. La Camera di Commercio è associata all'Unione regionale, costituita ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento.
5. La Camera di Commercio può promuovere, realizzare e gestire, direttamente o mediante aziende speciali, organismi associativi e società a prevalente capitale privato, servizi ed attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche.
6. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con altre Istituzioni finalizzate a favorire lo sviluppo dell'economia della provincia di Ferrara. Per il raggiungimento di tale obiettivo possono essere costituiti enti, organismi e strutture volte alla realizzazione di specifici progetti ed all'esercizio di ordinarie funzioni istituzionali.

CAPO III
ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Articolo 8
Organi

1. Sono Organi della Camera di Commercio:
 - il Consiglio
 - la Giunta
 - il Presidente
 - il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 9
Il Consiglio

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 580/93 come modificata dalla normativa vigente, il Consiglio è composto da membri nominati in rappresentanza dei settori economici (allegato B). Il numero dei Consiglieri e la loro ripartizione vengono stabiliti alla scadenza di ogni mandato.
2. Nella composizione del Consiglio camerale, si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 580/1993 e dall'articolo 10, comma 6, del decreto ministeriale n. 156/2011 in tema di pari opportunità e di promozione della presenza di entrambi i generi negli organi camerali, in particolare stabilendo l'obbligo a carico delle organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, a quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, di individuare, fra essi, almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri, come previsto dall'articolo 10, comma 6 del decreto 4 agosto 2011, n. 156.
3. Del Consiglio fanno inoltre parte, come stabilito dal citato articolo 10, comma 6, della Legge 580/93 come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23:
 - n. 1 Consigliere in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - n. 1 Consigliere in rappresentanza delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - n. 1 rappresentante dei liberi professionisti designato dai presidenti degli Ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di Commercio (di cui al successivo articolo 28).
3. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, della Legge 580/93, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura viene assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
4. Il Consiglio può correttamente svolgere le proprie funzioni anche quando non siano stati nominati o siano dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Articolo 10
Durata del Consiglio

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge in anni cinque. Il termine decorre dalla data del decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Camera di Commercio, centottanta giorni prima della scadenza del Consiglio camerale, dà avvio alle procedure previste dalla normativa vigente pubblicando apposito avviso all'Albo camerale e dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Articolo 11

Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio, nell'ambito delle materie e delle funzioni previste dalla normativa vigente, determina gli indirizzi generali della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - predispone e delibera le modifiche del presente statuto;
 - adotta i regolamenti nelle materie di competenza di cui all'articolo 2 della Legge 580/93, nelle materie delegate, in quelle disciplinate dal presente statuto, nonché eventuali altri regolamenti e relative modifiche. Svolge, in generale, l'attività regolamentare non rimessa, nel presente statuto, alla competenza di altri Organi camerali;
 - elegge tra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Giunta della Camera di Commercio e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
 - formula pareri e proposte su questioni di particolare rilievo per l'economia provinciale allo Stato, alla Regione ed agli Enti Locali;
 - approva, su proposta della Giunta, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico annuale e il suo aggiornamento, nonché il bilancio di esercizio;
 - delibera l'entità degli emolumenti per i componenti degli Organi, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - ha facoltà di istituire proprie commissioni che, considerando le molteplici esigenze dell'economia locale, propongono agli Organi competenti ipotesi di soluzione in ordine alle problematiche che sono, di volta in volta, chiamate ad affrontare;
 - adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi vigenti, dal presente statuto, da atti, convenzioni e regolamenti eventualmente adottati.
3. Il Consiglio può svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.

Articolo 12

Costituzione del Consiglio

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle Organizzazioni rappresentative delle imprese, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, e dalla Consulta in conformità ai criteri ed alle modalità indicati dalla normativa vigente.

Articolo 13

Requisiti per la nomina

1. Possono far parte del Consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età, che godano dei diritti civili e che siano titolari di impresa, rappresentanti legali o amministratori unici di società esercenti arti o professioni, od esperti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che esercitano la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del Consiglio:
 - a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del Consiglio di altra Camera di Commercio;
 - b) gli amministratori che non siano nominati in rappresentanza della Camera di Commercio ed i

dipendenti di enti, istituti e consorzi od aziende, che dipendano o che siano soggetti a vigilanza della Camera di Commercio o che dalla stessa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto od in parte facoltativa;

- c) i dipendenti della Camera di Commercio, della Regione e degli Enti Locali compresi nel territorio della Camera di Commercio;
 - d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a due anni e non superiore nel massimo a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della Camera di Commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva;
 - f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la adesione alle quali sia richiesto un giuramento od una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo o la sopravvenienza di una delle situazioni previste dal secondo comma, lettere d), e), f), comportano la decadenza dalla carica di Consigliere. Il provvedimento di dichiarazione di decadenza è adottato dalla Autorità competente per la nomina. La sostituzione avviene a cura dell'Organizzazione che ha designato il Consigliere decaduto.
 4. In caso di dimissioni o di morte di un Consigliere, il Presidente della Camera ne dà comunicazione all'Autorità competente per la nomina e dispone perché l'Organizzazione designante provveda alla sostituzione.
 5. Il Consigliere che si trovi nelle condizioni di decadenza dalla carica previste dalla legge e dal presente statuto deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di Commercio per i conseguenti provvedimenti. I Consiglieri per i quali sopravvengano una o più cause ostative previste al comma 2, lettere a), b), c), devono optare per una delle cariche entro trenta giorni.
 6. I Consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Articolo 14

Attività dei Consiglieri

1. Ai sensi della Legge 580/93 come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, i Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, agiscono senza vincolo di mandato con piena libertà di espressione e di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici camerali, dalle Aziende Speciali o dagli Organismi partecipati le informazioni, la documentazione e gli atti necessari all'espletamento del mandato.
3. I Consiglieri sono tenuti al segreto circa il contenuto degli atti quando ciò sia previsto dalla legge o dal regolamento di accesso agli atti della Camera di Commercio.
4. Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, nella misura deliberata dal Consiglio stesso, secondo le previsioni normative.
5. Le dimissioni dei Consiglieri sono irrevocabili e sono presentate al Presidente della Camera di Commercio.

Articolo 15

Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio è sciolto con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico:
 - a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto di ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale.
2. Il Consiglio è sciolto dal Presidente della Regione:

- a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
 - b) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio;
 - c) nel caso di decadenza per mancata elezione del Presidente;
 - d) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
3. Nella ipotesi in cui, trascorso il termine entro il quale il preventivo economico o il bilancio di esercizio devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, la Regione nomina un commissario *ad acta* con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta, la Regione assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso inutilmente il quale dispone lo scioglimento del Consiglio stesso.

Articolo 16 La Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio. E' costituita da un numero di componenti, compreso il Presidente, non superiore ad un terzo dei componenti il Consiglio, secondo quanto previsto dalla legge n. 180/2011 "Statuto delle imprese".
2. Dei componenti di Giunta, almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori del commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Nella elezione dei componenti della Giunta, ciascun Consigliere può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei membri della giunta medesima con arrotondamento all'unità inferiore.
4. Tra i componenti dei settori obbligatori, un terzo deve essere di genere diverso dagli altri e in particolare il/la componente che ha preso il maggior numero di voti tra quelli del suo stesso genere.

Articolo 17 Durata in carica della Giunta

1. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio ed è rinnovabile per due volte.

Articolo 18 Funzioni della Giunta

1. La Giunta svolge le seguenti funzioni:
 - nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente;
 - predispone, per l'approvazione del Consiglio, la relazione previsionale e programmatica; il preventivo economico annuale, con la relativa relazione, e le variazioni allo stesso;
 - definisce, nell'ambito del preventivo economico annuale, i programmi specifici da attuare, destinando le relative risorse e approvando, entro il 31 dicembre, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale;
 - predispone, per l'approvazione del Consiglio, il bilancio d'esercizio e la relazione sull'andamento della gestione;
 - mette a disposizione dei Consiglieri, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la seduta, la documentazione utile ai provvedimenti di competenza del Consiglio;
 - definisce le modalità di attuazione delle iniziative di promozione economica;
 - adotta, ove ritenuto necessario, il regolamento interno per il proprio funzionamento;
 - delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione e gestione di aziende speciali;
 - designa i rappresentanti camerali negli Organismi esterni;
 - delibera la istituzione di uffici decentrati in altri comuni della circoscrizione territoriale di compe-

tenza;

- adotta ogni altro provvedimento utile per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente statuto, che non rientri nelle competenze riservate in modo specifico al Presidente o al Consiglio;
- delibera nei casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva alla adozione della deliberazione stessa;
- approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica del personale dell'ente e dell'azienda speciale, la programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- propone al Consiglio i regolamenti di organizzazione degli uffici e di acquisizione e sviluppo del personale;
- designa il Segretario Generale e delibera sulla sua revoca;
- su proposta del Segretario Generale delibera la nomina di un Dirigente Vicario del Segretario Generale medesimo, al fine di assicurare la continuità della sua funzione, individuato tra i Dirigenti della Camera di Commercio;
- approva il ciclo di gestione della performance ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 150/2009, ivi comprese le linee generali del sistema di misurazione e valutazione;
- approva il piano triennale della performance ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 150/2009 nonché il piano triennale per la trasparenza e l'integrità ai sensi dell'art. 11 Decreto legislativo 150/2009.

Articolo 19

Riunioni e deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1. Secondo le disposizioni di legge, il Consiglio si riunisce annualmente, in via ordinaria, almeno in quattro sessioni per l'approvazione:
 - del bilancio d'esercizio, entro il mese di aprile
 - dell'aggiornamento del preventivo economico, entro il mese di luglio
 - della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di ottobre
 - del preventivo economico annuale, entro il mese di dicembre.
2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. La Giunta si riunisce di norma con frequenza mensile su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. In via straordinaria la Giunta può essere convocata su richiesta di un terzo dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. La convocazione del Consiglio e quella della Giunta sono fatte a mezzo telematico, salvo diversa indicazione dell'interessato, a firma del Presidente, da inviare, rispettivamente, almeno cinque e dieci giorni prima della riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, oltre al luogo, al giorno ed all'ora della convocazione stessa.
5. In caso d'urgenza il Presidente può convocare il Consiglio e la Giunta, almeno quattro giorni prima della data della riunione a mezzo telegramma e/o telematico, e almeno due giorni prima della data della riunione a mezzo telegramma e/o telematico.
6. Le riunioni del Consiglio e della Giunta sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
7. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quelle di approvazione o modifica dello statuto, che sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, su iniziativa assunta dalla Giunta.
8. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, l'atto posto in votazione si intende respinto. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguarda persone. In questi casi si può procedere alla votazione a scrutinio palese qualora la decisione sia adottata all'unanimità dai componenti il Consiglio o la Giunta presenti alla seduta per la votazione.

9. I componenti del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
10. Non è ammesso il voto per delega.
11. Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli Organi deliberanti.
12. Il voto contrario della maggioranza dei componenti del Consiglio su proposte di deliberazione presentate dalla Giunta o dal Presidente non comporta l'obbligo di dimissioni degli Organi proponenti.

Articolo 20

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, appositamente convocato dal Presidente della Giunta regionale nell'ambito delle procedure di nomina dei componenti il Consiglio stesso.
2. Il Presidente è eletto entro trenta giorni dalla nomina del Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neppure dopo un secondo scrutinio si procede entro i successivi quindici giorni ad una terza votazione in cui è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti il Consiglio. Qualora non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora infine neppure nella votazione di ballottaggio nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta, il Consiglio decade.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto due volte.
4. Il Presidente è il legale rappresentante della Camera di Commercio e ne assicura l'unitarietà di indirizzo. Il Presidente inoltre guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza politica ed istituzionale dell'Ente, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle Istituzioni pubbliche, degli Organi del Governo nazionale e regionale, delle Associazioni di categoria e degli Organi comunitari ed internazionali. Il Presidente ogni anno presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale.
5. Il Presidente esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge ed in particolare:
 - a) convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) convoca e presiede il Consiglio, fissandone, eventualmente sentita la Giunta, l'ordine del giorno dei lavori;
 - c) svolge ogni attività propulsiva utile ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Ente;
 - d) adotta, in caso di urgenza, gli atti di competenza della Giunta non sottoposti a vigilanza ai sensi dell'art. 4 della Legge 580/93, sottoponendoli alla Giunta stessa per la convalida nella prima riunione successiva;
 - e) non può conferire deleghe generiche o per materia; può invece incaricare singoli Consiglieri dello svolgimento di specifiche attività rientranti nelle proprie competenze, ferma restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'organo competente.
6. Al Presidente si applicano le disposizioni sull'astensione dal voto di cui all'articolo 19 comma 9 del presente statuto.

Articolo 21

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, nominato dalla Giunta tra i suoi componenti, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e

da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale. I suoi membri devono essere iscritti all'albo dei Revisori dei Conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286.

2. Tra i componenti il Collegio, un terzo deve essere di genere diverso dagli altri; il vincolo a garanzia delle pari opportunità sarà comunicato alle amministrazioni cui spettano le relative designazioni, che dovranno, d'intesa tra loro, individuare le migliori modalità per corrispondere a questa esigenza.
3. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
4. Il Collegio in conformità allo Statuto, alle disposizioni della legge n. 580/1993 e alle relative norme di attuazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta. Il Collegio redige, altresì, una relazione sul preventivo economico annuale e sulle relative variazioni. Esprime, inoltre, il parere sugli atti deliberativi della Giunta concernenti la contrazione dei mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie.
5. I Revisori riferiscono al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Regione Emilia-Romagna di eventuali irregolarità riscontrate nell'attività di controllo.
6. Nell'esercizio delle loro funzioni, i Revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti della Camera di Commercio.
7. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario.
8. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del Codice Civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.
9. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

CAPO IV
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

Articolo 23
Ordinamento

1. La Giunta approva il regolamento organico del personale, l'organizzazione degli uffici, dei servizi e delle Aree di attività, nonché disciplina:
 - a) la dotazione complessiva del personale;
 - b) l'assunzione e la carriera del personale stesso;
 - c) l'assetto organizzativo generale della Camera di Commercio.

Articolo 24

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, su designazione della Giunta, è nominato secondo le modalità previste dalla legge.
2. Il Segretario Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente. A tal fine, egli sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza e garantendo l'unitarietà ed il coordinamento dell'azione amministrativa. Al Segretario Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti.
3. Il Segretario Generale sviluppa ogni attività idonea al raggiungimento dei fini sopra esposti. In particolare:
 - svolge opera di coordinamento nella traduzione delle linee di indirizzo, espresse dagli organi di governo, in obiettivi, piani e programmi di attività, assicurando congiuntamente ai dirigenti di Area la fattibilità organizzativa ed economica complessiva delle proposte e formulando le indicazioni definitive riguardo all'assegnazione delle risorse disponibili;
 - promuove lo sviluppo dell'Ente assicurando ogni intervento di carattere organizzativo e gestionale necessario al fine di superare ostacoli alla funzionalità ed all'efficienza;
 - attiva strumenti di analisi tramite indicatori desunti dall'attività di programmazione dell'Ente che permettano di osservare e controllare adeguatamente gli stadi di avanzamento della gestione e delle attività, nonché gli eventuali scostamenti;
 - esercita opera di impulso e supervisione dei progetti di rilevanza strategica per l'Ente;
 - segue l'evoluzione del contesto ambientale ed istituzionale di riferimento al fine di assicurare il costante sviluppo dei servizi, innovando l'attività e comunque assicurando le condizioni di funzionamento dell'Ente;
 - formula ed attua proposte, di concerto con il dirigente di ciascuna Area, relativamente all'organizzazione dell'Ente, secondo criteri di flessibilità, economicità e produttività;
 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività al fine di assicurare snellezza ed efficienza, nonché uniformità dei procedimenti;
 - avoca, per particolari ragioni di necessità e urgenza, gli atti di competenza dei dirigenti ed esercita, in caso di accertata e prolungata inerzia e previa contestazione, potere sostitutivo nelle materie di pertinenza dei medesimi;
 - elabora le linee generali della gestione del personale dell'Ente anche per la parte inerente al trattamento economico accessorio;
 - cura e gestisce le procedure per il reclutamento del personale, compresa la dirigenza, e sottoscrive i contratti individuali di lavoro;
 - determina gli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico;
 - coordina l'attività di ricognizione sui programmi e sui servizi prestati dagli organismi istituiti dall'Ente e da quelli nei quali l'Ente medesimo ha acquisito una partecipazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, riferendo in proposito alla Giunta, previa verifica con i rappresentanti nominati in seno a tali organismi;
 - individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni;
 - è responsabile del procedimento disciplinare per le infrazioni compiute dai dirigenti.
4. Il Segretario Generale svolge, inoltre, ogni altra attività necessaria a coadiuvare il processo decisionale degli organi di governo dell'Ente e la trasparenza dell'attività amministrativa, partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta, senza diritto di voto, fornendo pareri e consulenze, elaborando deduzioni sui rilievi formulati dagli organi di vigilanza, nonché svolgendo ogni altra attività richiesta dallo Statuto e dalle normative vigenti.
5. Il Segretario Generale, in casi di comprovata necessità, può assumere la responsabilità diretta della conduzione di una o più Aree.
6. I provvedimenti del Segretario Generale assumono, di norma, la forma di determinazioni, ordini e/o di comunicazioni di Servizio.

Articolo 25

Il Dirigente di Area

1. Al Dirigente di Area spetta, per le materie di competenza e sulla base delle deleghe attribuitegli dal Segretario Generale, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
2. Il Dirigente di Area è responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. E', inoltre, responsabile del procedimento disciplinare per le infrazioni compiute dal personale assegnato.
3. Il Dirigente di Area partecipa in modo propositivo alla formulazione degli indirizzi e dei programmi di attività dell'Ente.
4. Resta ferma la competenza esclusiva nelle materie che attengono la tenuta del Registro delle imprese del dirigente cui sia stato affidato l'incarico di Conservatore.
5. Salvo diversa previsione regolamentare i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano le unità organizzative cui sono preposti.

Articolo 26

Consulenze ed incarichi professionali

1. Per particolari esigenze, la Camera di Commercio può conferire, su delibera della Giunta, incarichi con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare, comprovata capacità ed esperienza in presenza dei presupposti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/01, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 27

Organo Indipendente di Valutazione

1. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 254/2005 e dell'articolo 14 del Decreto legislativo. 150/2010, la Giunta nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance.
2. L'Organismo è costituito in forma monocratica o collegiale, con un massimo di tre componenti e rimane in carica per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
3. Dell'Organismo non possono far parte soggetti che svolgano attività di collaborazione con la Camera di Commercio in forma continuativa, ovvero che abbiano con la Camera di Commercio conflitti di interesse e/o facciano parte di organi di amministrazione attiva o consultiva di aziende o società cui partecipa finanziariamente la Camera di Commercio. Inoltre non ne possono far parte i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio camerale e dei dirigenti della Camera di Commercio ed i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.
4. L'Organismo monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni. Si rapporta con la Giunta e il Presidente ed interagisce con il Segretario Generale, *che partecipa alle sue riunioni*.
5. Il Regolamento che disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento dell'Organismo è approvato dalla Giunta.

Articolo 28

Consulta

1. La Camera di Commercio istituisce la Consulta di cui al comma 6 dell'articolo 10 della Legge 580/93 come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 definendone compiti e funzioni di seguito illustrati, oltre quelli previsti dallo stesso comma 6.
2. La Consulta è composta dai Presidenti di tutti gli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Ferrara e dalle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni.
3. La Consulta ha funzioni di tipo consultivo in materie quali la regolazione del mercato, la semplifica-

zione degli adempimenti a carico delle imprese e la promozione delle economie locali.

4. La carica è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.
5. Le modalità di funzionamento della Consulta sono definite con regolamento approvato dal Consiglio.

CAPO V ORDINAMENTO CONTABILE

Articolo 29

Principi e norme della gestione economica e patrimoniale

1. I principi della gestione economica e patrimoniale a cui si uniforma la Camera di Commercio e che adotta in sede statutaria e regolamentare sono stabiliti per legge.
2. I criteri normativi, le metodologie e le procedure adottati nell'apposito regolamento della gestione patrimoniale finanziaria della Camera di Commercio sono definiti dall'art. 18 della Legge 580/93 e dal D.P.R. 254/05.
3. La gestione risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

Articolo 30

Controllo economico della gestione

1. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 36 del D.P.R. 254/05, la Camera di Commercio attua forme di controllo economico interno della gestione al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività camerale, riferita ai centri di gestione economica per aree di attività, volte al raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati alla Dirigenza.
2. La metodologia adottata per il controllo economico della gestione è definita nel regolamento in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 254/05.

Articolo 31

Preventivo annuale

1. Il preventivo annuale, redatto, con riferimento all'anno solare, in coerenza con la relazione previsionale e programmatica e nella forma indicata nell'allegato A) al D.P.R. 254/05, è predisposto dalla Giunta ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della Legge 580/93, e approvato entro il 31 dicembre dal Consiglio.
2. Al preventivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori del Conti, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della Legge 580/93.
3. Il preventivo annuale è approvato dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 32

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio d'esercizio con i relativi allegati è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

CAPO VI
SOCIETA', CONSORZI, ALTRI ORGANISMI, AZIENDE SPECIALI

Articolo 33
Società

1. La Camera di Commercio, con deliberazione della Giunta, può promuovere, realizzare e gestire, anche con altri soggetti pubblici o privati, strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, purché strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. In relazione a quanto disposto al comma 1, la Camera di Commercio può costituire società per azioni od a responsabilità limitata, anche se non a prevalente capitale pubblico, o parteciparvi, purché abbiano per oggetto finalità ed iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza.
3. Le società di cui al comma 2 e nei limiti del comma 1 possono partecipare alla costituzione di altre società di capitali od assumervi partecipazioni, al fine del raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 34
Consorzi

1. La Camera di Commercio può promuovere o partecipare a consorzi pubblici o privati, anche costituiti sotto forma di società per azioni od a responsabilità limitata, che abbiano le finalità di promuovere e sviluppare il sistema economico, anche di specifici settori di attività o categorie di operatori, purché strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. Si applicano, in materia, in quanto compatibili, le norme relative alla partecipazione a società.

Articolo 35
Associazioni, fondazioni, comitati

1. La Camera di Commercio può promuovere fondazioni, comitati od associazioni anche non riconosciute, o parteciparvi, a condizione che gli scopi dell'Organismo siano rilevanti ai fini della promozione e sviluppo dell'economia locale, ovvero per una migliore realizzazione dei fini stessi della Camera di Commercio.
2. La Camera di Commercio può partecipare solo a società che non richiedano impegni finanziari a carattere illimitato e comunque nel limite della propria quota di conferimento; deve altresì avere una potestà di vigilanza sull'operato delle stesse possibilmente con la partecipazione di propri rappresentanti agli Organi di amministrazione e/o di controllo.

Articolo 36
Aziende speciali: costituzione e natura giuridica

1. La Camera di Commercio può costituire Aziende speciali al fine di svolgere, con autonomia imprenditoriale e con criteri di efficienza ed economicità, i servizi e le attività necessari per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
2. La costituzione di Aziende speciali è circoscritta ai casi in cui l'attività economica da svolgersi è prevalente rispetto all'attività amministrativa ed avviene previa valutazione dei costi e dei benefici, nonché verifica dell'esistenza di Organismi, pubblici o privati, aventi analoghe funzioni, al fine di evitare duplicazioni di interventi.
3. La Giunta assicura il raccordo tra l'Azienda speciale e la Camera di Commercio.
4. Gli Organi amministrativi e di controllo dell'Azienda speciale operano nel rispetto del regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, approvato con D.P.R. 254/05.
5. Le Aziende speciali hanno la natura di organismi camerali dotati di proprio statuto, di autonomia regolamentare ed amministrativa, contabile, finanziaria e rilevanza esterna, operanti secondo le norme del diritto privato nei rapporti con i terzi e con i propri dipendenti, il cui ordinamento e la cui organizzazione sono demandati allo statuto dell'Azienda stessa.

Articolo 37

Aziende speciali: modalità operative

1. L'Azienda speciale deve essere gestita con criteri tesi al conseguimento dell'autonomia finanziaria.
2. Contestualmente all'approvazione del preventivo annuale, la Giunta della Camera indicherà all'Azienda le finalità da perseguire e gli obiettivi da raggiungere e determinerà l'entità dell'eventuale contributo camerale da corrispondere.
3. La Giunta camerale è competente per l'eventuale messa in liquidazione dell'Azienda speciale in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prefissati.

Articolo 38

Aziende speciali: statuto

1. Lo statuto delle Aziende speciali viene approvato dalla Giunta della Camera di Commercio con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. La medesima procedura deve essere adottata per le modifiche dello statuto.

Articolo 39

Aziende speciali: dotazione di capitale

1. All'atto della costituzione dell'Azienda speciale, la Giunta camerale delibera l'assegnazione di una dotazione di capitale in misura adeguata ai compiti attribuiti.

Articolo 40

Disposizioni comuni

1. Nelle norme di costituzione, funzionamento ed organizzazione degli Organismi di cui al presente capo, dovranno essere individuate forme idonee ad assicurare che la loro attività sia tesa a conseguire la finalità preminente della promozione e dello sviluppo dell'economia provinciale. Dovrà essere, inoltre, prevista la presenza di rappresentanti della Camera di Commercio in seno agli Organi di amministrazione e/o di controllo, anche al fine di assicurare le funzioni di indirizzo e controllo relative all'Organismo partecipato.
2. La Camera di Commercio non può erogare contributi a fondo perduto, né disporre conferimenti a titolo gratuito a favore di società ed enti partecipati.

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 41
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.

ALLEGATI

Allegato A) all'articolo 3



Allegato B) all'articolo 9

Composizione del Consiglio
(mandato 2014-2019)

Il Consiglio della Camera di Commercio di Ferrara è composto complessivamente da 28 (ventotto) membri, dei quali 25 (venticinque) in rappresentanza dei settori economici, secondo la ripartizione che segue:

Settori di attività economica	Numero consiglieri
Agricoltura	4
Artigianato	4
Industria	4
Commercio	5
Cooperazione	1
Turismo	2
Trasporti e spedizioni	1
Credito	1
Servizi alle imprese	3

Del Consiglio fanno parte:

- n. 1 Consigliere in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- n. 1 Consigliere in rappresentanza delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- n. 1 Consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli Ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di Commercio.